

## SPORT INVERNALI

di Carlo G. Alvano

Sono sempre di più le persone che decidono di trascorrere qualche giorno di relax all'aria aperta su una pista innevata, anche per far divertire i propri figli su una discesa in slittino. Ma sempre di più aumentano gli incidenti sciistici, con conseguenze talvolta anche mortali, come si è sentito in questi giorni ed ogni volta, quando il fatto è ormai accaduto, l'opinione pubblica si chiede cosa bisogna fare per tutelarsi e se si è dalla parte del torto o della ragione. A volte accade anche che si viene investiti da qualche sciatore più ambizioso di esibizione che piomba all'improvviso di dietro sulle nostre e ci lascia a terra doloranti e fratturati senza fermarsi. Nella nostra città non esiste una sufficiente esperienza giudiziaria, non essendo località di innevamento. I casi che si lamentano sono per la maggior parte avvenuti sulle piste di Roccaraso o giù di lì, per cui non si capisce nemmeno da dove iniziare. Per fornire una prima risposta sovviene la legge sull'acquisto di beni al consumo. Lo sciatore che acquista uno skipass è prima di tutto un consumatore e quindi, questa sua particolare qualifica gli consente il potere di intentare causa nel luogo ove risiede senza sottoporsi a stress di lunghe trasferte fuori sede per recarsi in Tribunali più piccoli legati al territorio ove il gestore ha un approccio diverso e dominante. Ed è proprio in base a siffatto principio che il Tribunale di Napoli esaminando un caso successo a Roccaraso portato alla sua attenzione, ha affermata la propria competenza ed ha elaborato dei principi di diritto davvero interessanti per chi si reca a praticare uno sport invernale. Bisogna partire dalla figura del gestore, colui che gestisce l'impianto di risalita, ovvero quel particolare mezzo di trasporto che ci consente di portarci in alto e poi da lì affrontare la discesa. La giurisprudenza delle zone innevate era propensa a ritenerlo indenne da responsabilità se non per gli incidenti legati ad anomalia del trasporto. E' da premettere che la legge opera una differenza tra sci e complesso finalizzato all'utilizzo delle piste per attività sciistica e snowboard, che secondo normativa è definita "tavola da neve" per distinguerla dai due sci tradizionali. A differenza dello sci alpino, esistono due modi di scendere con uno snow board denominati regular e goofy. Il primo consiste nello spingersi con un piede come un monopattino, mentre nel secondo il piede sinistro è calzato davanti al destro sulla stessa tavola. Lo snowboard in considerazione del suo diverso stile è classificato in considerazione del suo diverso stile è classificato in tre categorie: freestyle, freeride e snowboard alpino. Il freeride consiste nello scendere per un declivio innevato "fuori pista", cioè in neve fresca. Il freestyle è caratterizzato da salti acrobatici e "figure" usando per lo più la conformazione della pista. Il terzo stile consiste, invece, nello slalom. Questi brevi cenni bastano a far comprendere come lo snowboard, sport molto amato fra i giovani, abbia per le sue caratteristiche, una pericolosità intrinseca maggiore che lo sci tradizionale. Le statistiche riportano che il tasso di infortuni fra gli snowboarder è circa il doppio rispetto a quello fra gli sciatori. E' da premettere che in giurisprudenza lo sci non è considerata pratica pericolosa ma tale posizione si è formata con riferimento a sinistri avvenuti fra sciatori e non prende in considerazione incidenti provocati sulle piste dagli snowboardisti. La normativa nazionale, correttamente distingue fra attività sciistica e snowboard, imponendo che quest'ultima attività venga esercitata in aree riservate «separate con adeguate protezioni dalle altre piste». Una legge regionale abruzzese impone al gestore l'obbligo di informativa nei confronti di coloro che usufruiscono della pista «con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita». Il Regolamento di applicazione conferma che le aree destinate allo snowboard devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della legge. Inoltre i gestori devono assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza» ed hanno l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni provocabili agli utenti e ai terzi

Partendo da queste premesse il Tribunale partenopeo ha ritenuto responsabile il gestore della pista di Roccaraso perché non aveva predisposta un'area separata dallo sci per la pratica dello snowboard, consentendo che avvenissero promiscuamente sulla stessa pista. Con l'acquisto dello ski-pass tra gestore e sciatore si instaura un rapporto contrattuale complesso finalizzato all'utilizzo delle piste ed a nulla vale che l'utente si sia allontanato dallo skilift, seggiovia o ovovia, che dir si voglia, utilizzato, essendo logico che, una volta in cima, se scia non può discendere a valle se non usufruendo della stessa area demaniale su cui insiste l'impianto di risalita, e, pertanto, soggetta al controllo del medesimo gestore. Ne consegue che su di lui grava l'obbligo di esercitare il potere di controllo su l'intera area sciabile, è di neutralizzare qualsivoglia situazione di pericolo che da essa possa originare. La fonte di pericolo si trova, infatti, nella sfera di controllo del gestore, che quale garante, giacché soggetto qualificato, deve prevenire la fonte di rischio derivante dall'uso promiscuo della pista da parte di sciatori e snowboardisti. Trattasi, quindi, di una responsabilità di natura aggravata, discendente dall'obbligo assunto con il contratto di skipass. La presunzione di colpa gravante sul gestore dell'impianto potrebbe essere superata solo provando il caso fortuito, ad esempio un evento che per la sua straordinarietà, risulti essere fuori dalla sfera di controllo del soggetto garante (gestore). La caduta di uno sciatore ad opera di un terzo, però, non è evento imprevedibile od eccezionale per il gestore della pista. Il "decalogo dello sciatore" emanato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stabilisce delle regole comportamentali in base alle quali lo sciatore che si trova a monte, avendo la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. In altre parole al responsabile dell'impianto che non abbia adottato tutte le opportune cautele necessarie ad impedire eventuali infortuni fra sciatori non resta che pagare gli eventuali danni subiti dagli avventori delle piste. Ed a costoro comunque di essere prudenti, leggere segnali ed avvertenze e perché no, ogni tanto girarsi a guardare chi ci viene alle spalle.